

Codice A1618A

D.D. 21 novembre 2023, n. 878

L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per per lavori di realizzazione di cantina, locali accessori e vigneto didattico, nel Comune di Verduno (CN), località Cascina Mosca. Richiedente: Morra Antonio impresa individuale (P. IVA 00743350043) - Istanza di parziale sanatoria e di ampliamento rispetto quanto...



ATTO DD 878/A1618A/2023

DEL 21/11/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud

OGGETTO: L.R. n. 45/1989. Autorizzazione interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici per per lavori di realizzazione di cantina, locali accessori e vigneto didattico, nel Comune di Verduno (CN), località Cascina Mosca. Richiedente: Morra Antonio impresa individuale (P. IVA 00743350043) – Istanza di parziale sanatoria e di ampliamento rispetto quanto realizzato sulla base di precedente autorizzazione.

In data 19/04/2023 (ns. Prot. n. 57349), per tramite del SUAP dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" è stata presentata istanza al Settore Tecnico Piemonte Sud dai Sigg.ri Morra Diego e Morra Antonio, quest'ultimo in qualità di rappresentante legale della ditta individuale Morra Antonio, avente sede in Verduno (CN), tesa ad ottenere l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 45/1989, di una variante in corso d'opera relativa ad un intervento di modificazione/trasformazione d'uso del suolo per lavori di realizzazione di una cantina interrata in zona sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, sui terreni censiti a NCT nel Comune di Verduno (località Cascina Mosca), Fg. 11 Mappali 602 - 659, e interessante una superficie di 1.212 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimento terra (comprensivo di scavi e riporti) di 4.932 mc.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- > relazione geologico-geotecnica
- > tavola di progetto
- > documentazione fotografica.

Premesso che:

- in In data 28/12/2016 (Prot. n. 56555-A1816A), per tramite del SUAP dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" era pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) l'istanza della ditta indicata in oggetto, volta ad ottenere l'autorizzazione ex L.r. 45/1989 per la realizzazione di una rimessa interrata, cantina di affinamento vini e locale degustazione, autorizzata

successivamente dal SUAP citato con Provvedimento unico n. 66/2017, a fronte del Parere autorizzativo favorevole espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo;

- con i pareri autorizzativi rispettivamente in data 28/09/2017 e 10/05/2018 il Settore Tecnico sopra citato ha espresso parere favorevole alle due successive proposte di variante in corso d'opera, successivamente autorizzate col Provvedimento autorizzativo del SUAP n. 84/2018;

- la scadenza dell'autorizzazione concessa con il provvedimento SUAP 84/2018 era fissata al 10/05/2021 e che, per effetto dei provvedimenti di proroga della validità delle autorizzazioni allora in essere, a causa dell'epidemia da "Covid 19", la scadenza è stata spostata al 29/06/2022;

- con nota Prot. n. 86738 del 20/06/2023 il Settore scrivente ha comunicato al proponente l'impossibilità di procedere nell'istruttoria dell'istanza in esame, né come richiesta di proroga, né come istanza di variante in corso d'opera, essendo terminata la validità dell'autorizzazione di cui al Provvedimento autorizzativo del SUAP n. 84/2018; pertanto con la medesima nota si segnalava al SUAP la necessità di inviare al proponente la Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 10-bis della L. 07/08/1990 n. 241 e s.m.i..

In data 16/08/2023 (ns. Prot. n. 112289), sempre per tramite del SUAP dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo", è stata presentata istanza al Settore scrivente dai Sigg.ri Morra Diego e Morra Antonio, relativamente alla ditta individuale Morra Antonio, tesa ad ottenere l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 45/1989 relativa ad un intervento di modificazione/trasformazione d'uso del suolo per lavori di ampliamento del piazzale di manovra, realizzazione di un magazzino interrato a lato della cantina ipogea e realizzazione di un vigneto didattico sovrapposto a tale struttura; i terreni interessati sono censiti a NCT nel Comune di Verduno (località Cascina Mosca), Fg. 11 Mappali 602 - 659, su una superficie di 1.305,89 mq, tutti non boscati, per un volume totale di movimento terra (comprensivo di scavi e riporti) di 5.187,68 mc.

Alla nuova istanza sono stati allegati gli elaborati progettuali di seguito indicati, a firma di tecnici abilitati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi:

- > relazione generale e tecnica
- > relazione geologico-geotecnica
- > tavole di progetto
- > documentazione fotografica.

Il Settore scrivente, con nota Prot. n. 112536 del 18/08/2023, ha richiesto al Settore Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B) il parere geologico di competenza.

Dall'esame della documentazione progettuale sopra citata, nonché a seguito del sopralluogo istruttorio effettuato congiuntamente in data 27/09/2023 dai funzionali del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) e del Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), alla presenza del proponente e del personale del Nucleo Carabinieri-Forestale di Alba, è emerso che parte degli interventi autorizzati sulla base del precedente Provvedimento SUAP N. 84/2018, sono stati realizzati in difformità dallo stesso. Relativamente a tali difformità il Nucleo Carabinieri-Forestale di Alba, con Processo Verbale (P.V.) N. 60/2023, ha elevato sanzione amministrativa per violazione dell'art. 13, C. 1 della L.R. 45/1989, in quanto la stessa ha comportato un aumento di superficie di intervento pari a 430 mq e un corrispondente aumento di volumetria di movimento terra pari a 1.105 mc.

A seguito dell'esame progettuale e del sopralluogo sopra citato, il Settore Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B), con nota pervenuta il 19/10/2023 (ns. Prot. n. 140188), ha trasmesso il proprio parere geologico *relativo al solo intervento di ampliamento precedentemente citato (ca. 1.306 mq e ca. 5.188 mc)*.

In data 24/10/2023 il Nucleo dei Carabinieri-Forestale di Alba ha trasmesso a questo Settore, per le vie brevi (e-mail), la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa di cui al P.V. 60/2023.

Successivamente, questo Ufficio ha richiesto al Settore Tecnico Regionale – Cuneo (A1816B) una integrazione del parere geologico precedentemente espresso, relativa alla porzione di intervento realizzato oggetto di sanatoria. Tale integrazione è pervenuta in data 17/11/2023 (ns. Prot. n. 161392).

Si rammenta che l'istruttoria svolta è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 09/08/1989, n. 45, il titolare dell'autorizzazione è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento di un deposito cauzionale proporzionale a euro 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a euro 1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate; nel caso in esame, essendo la superficie totale trasformata in area soggetta a Vincolo idrogeologico (*area soggetta a sanatoria e area soggetta ad ampliamento*) pari a 0,1736 ha, l'ammontare della cauzione corrisponde all'importo minimo di euro 1.000,00;

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 09/08/1989, n. 45, gli interventi oggetto della presente istruttoria, comportano l'obbligo per il titolare dell'autorizzazione di provvedere al rimboschimento, per una superficie eguale alla superficie modificata o trasformata, essendo realizzati su superfici non boscate, e in ogni caso mai inferiore a mille metri quadrati; in alternativa al rimboschimento e' ammesso il versamento del corrispettivo, il cui ammontare risulta attualmente pari ad euro 2.169,12/ha, vista la superficie oggetto di trasformazione, anche in questo caso pari a 0,1736 ha, l'ammontare del corrispettivo è pari all'importo di euro 376,56;

L'intervento risulta inoltre essere esente dagli obblighi di compensazione di cui alla L.r. 4/2009, art. 19, in quanto l'area oggetto di trasformazione non risulta boscata.

Conclusa l'istruttoria di rito, effettuate le dovute verifiche in merito agli aspetti idrogeologici di competenza relativi alla compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e visto il parere geologico favorevole con prescrizioni all'intervento di ampliamento espresso dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), pervenuto in data 19/10/2023 (ns. Prot. n. 140188), nonché visto il parere geologico favorevole con prescrizioni all'intervento oggetto di sanatoria espresso dal medesimo Settore e pervenuto in data 17/11/2023 (ns. Prot. n. 161392), l'intervento è ritenuto ammissibile nel rispetto dei luoghi vincolati per ragioni idrogeologiche, e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella susseguente parte dispositiva.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la L.R. 09/08/1989, n. 45/1989 e s.m.i.;

- VISTA la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10/09/2018, DPGR n. 3/AMB;
- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018, n. 34;
- VISTA la L.R. 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., art. 19;
- VISTA la L.R. 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.;
- VISTA la L.R. 08/07/2008, n. 23 e s.m.i., art. 17;

determina

- di autorizzare, ai sensi della L.R. n. 45/1989, i Sigg.ri Morra Diego e Morra Antonio, quest'ultimo in qualità di rappresentante legale della ditta individuale Morra Antonio, avente sede in Verduno (CN), P. IVA 00743350043:

> in sanatoria, per la porzione di intervento già realizzata in difformità rispetto al provvedimento n. 84/2018 del SUAP dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo", sui terreni sottoposti a Vincolo idrogeologico e censiti a NCT in Comune di Verduno Fg. 11 Mappali 602 – 659, per una superficie totale (non boscata) pari a 430 mq e per una volumetria di movimento terra (scavi e riporti) pari a 1.105 mc,

> ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie per lavori di ampliamento del piazzale di manovra, realizzazione di un magazzino interrato a lato della cantina ipogea e realizzazione di un vigneto didattico sovrapposto a tale struttura, in area sottoposta a Vincolo idrogeologico, sui medesimi terreni censiti a NCT sopra citati, interessanti una superficie di ca. 1.306 mq, tutti non boscati, e per un volume totale di movimento terra (comprensivo di scavi e riporti) di ca. 5.188 mc;

dovranno essere rispettati scrupolosamente il progetto allegato all'istanza e agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nei pareri geologici espressi dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), allegati alla presente Determinazione Dirigenziale e facenti parte integrante della medesima;

Dovranno inoltre essere rispettate le ulteriori prescrizioni di seguito riportate.

Prescrizioni di carattere generale:

- 1) in fase esecutiva l'intervento complessivo deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 17/01/2018, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo o certificato di regolare esecuzione, qualora tale documentazione sia prevista dalla normativa vigente;
- 2) i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo prevedendo adeguate azioni antierosive;
- 3) l'intervento dovrà essere gestito nel rispetto del DPR 120/2017 inerente alla materia delle terre e rocce da scavo;
- 4) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
- 5) il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;
- 6) questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio

idrogeologico;

7) con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud (tecnico.piemontesud@cert.regione.piemonte.it) e al Nucleo Carabinieri - Forestale di Alba dovranno pervenire la comunicazione di inizio lavori e, successivamente, la relazione di fine lavori volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite; la stessa dovrà contenere il collaudo o certificato di regolare esecuzione, redatto da tecnico abilitato, qualora tale documentazione e tale figura professionale siano previste dalla normativa vigente.

- di stabilire che la presente autorizzazione ha validità di **36 (trentasei) mesi dalla data del Provvedimento Autorizzativo Unico** del SUAP dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" e che i lavori dovranno essere eseguiti entro tale termine, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze. Dette sospensioni non interrompono i termini di scadenza dell'atto;

- di dare atto che il titolare della presente autorizzazione è tenuto a dare la **comunicazione dell'inizio dei lavori**, come da prescrizione sopra riportata, **almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo;**

- di dare atto che il titolare della presente autorizzazione è tenuto a dare la **comunicazione di fine lavori**, come da prescrizione sopra riportata, **entro 60 giorni dal termine dei medesimi;**

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 09/08/1989, n. 45, il titolare dell'autorizzazione è tenuto, prima dell'inizio dei lavori, al versamento del deposito cauzionale per un importo pari a **euro 1.000,00;**

- di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 09/08/1989, n. 45, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a effettuare un rimboschimento per una superficie eguale a quella modificata/trasformata, in ogni caso mai inferiore a mille metri quadrati; in alternativa al rimboschimento è ammesso il versamento del corrispettivo, il cui ammontare risulta pari a **euro 376,56;**

- di dare atto che l'intervento autorizzato risulta essere esente dagli obblighi di compensazione di cui alla L.R. 4/2009, art. 19, in quanto l'area oggetto di trasformazione non risulta boscata;

- di dare atto che l'interessato è tenuto a dare la comunicazione dell'inizio dei lavori almeno 30 giorni prima del loro inizio effettivo, a mezzo PEC al Settore scrivente, facendo richiesta di emissione dell'avviso di pagamento PagoPA per consentire il versamento della cauzione e del corrispettivo di rimboschimento tramite il sito internet PiemontePAY; per quanto riguarda il pagamento della cauzione si comunica inoltre che rimane possibile, in alternativa alle modalità di cui sopra, la stipula di una fidejussione bancaria o assicurativa a favore della Regione Piemonte, Piazza Castello 165, Torino;

- di trasmettere la presente Determinazione Dirigenziale al proponente, al SUAP dell'Unione di Comuni "Colline di Langa e del Barolo" e al Nucleo dei Carabinieri-Forestale di Alba.

L'autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; questa inoltre è accordata

fatti i salvi i diritti dei terzi, le competenze di altri organi, amministrazioni o enti, e di tutte le autorizzazioni necessarie, con particolare riferimento all'autorizzazione di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo

Allegato



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI - 1489/2016C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore tecnico Piemonte Sud

Oggetto: RDL 3267/1923 L.R. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;
Autorizzazione di intervento di modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico in sanatoria, per lavori realizzati in difformità rispetto a quanto già autorizzato, relativo a un progetto di lavori per la realizzazione di una cantina ipogea in Comune di Verduno, località C.na Mosca.
Proponente: Azienda Agricola Morra Diego - Pratica SUAP 22/2023.
Parere geologico tecnico

In data 13/11/2023, ns. prot. n. 48564, è pervenuta da codesto Settore tecnico Piemonte sud la richiesta di un parere integrativo relativo all'istanza dell'Azienda Agricola Morra Diego, riguardo l'autorizzazione in sanatoria di lavori eseguiti in difformità rispetto a quanto precedentemente autorizzato ai sensi della L.R. 45/1989 con parere prot. n. 2481 del 19/01/2017, e con i successivi pareri rispettivamente del 28/09/2017 e 10/05/2018 (proposte di variante in corso d'opera), sempre rilasciati dal Settore Tecnico Regionale di Cuneo A1816B, relativi a un progetto per la realizzazione di una cantina ipogea in Comune di Verduno, località C.na Mosca.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- relazione tecnica a firma dell'Ing. Ferrero Enrico ;
- tavole grafiche scavi e riporti a firma dell'Ing. Ferrero Enrico;
- relazione geologico-geotecnica a firma del Geol. Torri Riccardo.

Dalla documentazione inviata risulta che i lavori oggetto della sanatoria interessano una superficie di 430 m² e movimenti terra per 1.105 m³, oggetto del P.V. n. 60/2023 da parte della Stazione dei Carabinieri Forestale di Alba, con il quale veniva irrogata la sanzione amministrativa di € 250,00 per la difformità sopracitata, già pagata da parte del trasgressore.

Dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato, sulla base degli elaborati progettuali inviati e del sopralluogo congiunto, effettuato in data 27/09/2023 con il proponente e i Carabinieri Forestale, risulta che i lavori eseguiti in difformità rispetto a quanto autorizzato non incidono in modo significativo sulle condizioni di equilibrio geologico e idraulico del versante e non recano pregiudizio per la stabilità dei pendii, pertanto si ritiene che l'intervento complessivo, pur parzialmente difforme rispetto a quanto autorizzato, sia comunque compatibile con l'attuale assetto idrogeologico dell'area.

Si evidenzia che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole in sanatoria, per quanto di competenza ai sensi della LR n. 45/1989, ai lavori di modificazione e o trasformazione del suolo realizzati in difformità rispetto a quanto autorizzato, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici su una superficie di 430 m² e movimenti terra per 1.105 m³, da parte dell'Azienda Agricola Morra Diego, sui terreni catastalmente individuati al N.C.T. del Comune di Verduno (Cn) al foglio n. 11, Particella n° 602, 659, a condizione che venga rispettato il progetto, che si conserva agli atti, e le seguenti prescrizioni:

1. *dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
2. *dovrà essere controllata nel tempo la regimazione delle acque, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi.*

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari ed in attesa del provvedimento finale, si porgono cordiali saluti.

Il Dirigente in Staff
Ing. Monica Amadori

*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

Referente
Geol. A. Pagliero
Tel. 0171 321945

CORSO KENNEDY, 7 BIS
12100 CUNEO
TEL. 0171321911



Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo

tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Protocollo (*) /A1816B

Class. 7 - 13.160.70 ATZVI - 1489/2016C

(*) metadati riportati nella segnatura informatica di protocollo

Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Settore tecnico Piemonte Sud

Oggetto: RDL n. 3267/1923 l.r. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Circolare PGR 31/08/2018, n. 3/AMB;
Autorizzazione di intervento di modificazione/trasformazione del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, relativo a un progetto di lavori in variante per la realizzazione di una cantina in Comune di Verduno, località C.na Mosca
Proponente: Azienda Agricola Morra Diego - Pratica SUAP 22/2023.
Parere geologico tecnico

In data 21/08/2023 ns. prot. n. 35586, è pervenuta da codesto Settore l'istanza finalizzata all'autorizzazione di lavori in variante per la realizzazione di una cantina dell'Azienda Agricola Morra Diego, in sanatoria e variante rispetto a quanto precedentemente autorizzato ai sensi della L.R. n. 45/1989 con parere prot. n. 2481 del 19/01/2017 e con i successivi pareri rispettivamente del 28/09/2017 e 10/05/2018 (proposte di variante in corso d'opera), tutti rilasciati dal Settore Tecnico Regionale - Cuneo.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati, in base ai quali è previsto l'intervento di che trattasi, che comprendono i seguenti elaborati:

- relazione tecnica a firma dell'Ing. Ferrero Enrico;
- tavole grafiche scavi e riporti a firma dell'Ing. Ferrero Enrico;
- relazione geologico-geotecnica a firma del Geol. Torri Riccardo.

Dalla documentazione inviata risulta che i nuovi lavori in variante, ancora da realizzare e oggetto del presente parere, consistono nella realizzazione di un ulteriore magazzino interrato con soprastante vigneto didattico, su una superficie di ca. 1.212,44 m² e con movimenti terra per complessivi ca. 5.314,78 m³.

Dall'esame istruttorio eseguito dal funzionario incaricato, sulla base degli elaborati progettuali inviati e del sopralluogo congiunto effettuato in data 27/09/2023 con il proponente e i Carabinieri Forestali, risulta che i nuovi lavori in variante non alterano in modo significativo le condizioni di equilibrio geologico e idraulico del versante e che non recano pregiudizio per la stabilità dei pendii, pertanto si ritiene che siano compatibili con l'attuale assetto idrogeologico dell'area.

Si evidenzia che l'istruttoria, svolta in merito agli aspetti geologici di competenza e sulla base delle indagini effettuate dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità con l'assetto idrogeologico del territorio e gli effetti indotti dalla realizzazione dell'intervento in progetto, fatte salve ogni ulteriore valutazione ai sensi di altre normative vigenti.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, ai sensi della Lr 45/1989, ad effettuare modificazione e o trasformazione del suolo finalizzata alla realizzazione dei nuovi lavori in oggetto, in area sottoposta a vincolo per scopi idrogeologici, da parte dell'Azienda Agricola Morra Diego, su una



*Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Cuneo*

*tecnico.regionale.CN@regione.piemonte.it
tecnico.regionale.CN@cert.regione.piemonte.it*

superficie di 1.212,44 m² e movimenti terra pari a 5.314,78 m³, sui terreni catastalmente individuati al N.C.T. del Comune di Verduno (Cn) al foglio n. 11, Particella n° 602, 659, a condizione che venga rispettato il progetto che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

1. *dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;*
2. *eventuali fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;*
3. *dovrà essere controllata la regimazione delle acque, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi;*
4. *i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area;*
5. *in corso d'opera i movimenti di terreno dovranno essere limitati allo stretto necessario;*
6. *le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere sistemate al termine dei lavori;*
7. *le operazioni di riporto dovranno essere effettuate per strati successivi adeguatamente livellati e compattati.*

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti tecnici necessari e in attesa del provvedimento finale si porgono cordiali saluti.

Il Direttore
Arch. Salvatore Martino Femia

*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)*

Visto:
Il Coordinatore del Settore
Ing. Monica Amadori

*(Il presente documento è sottoscritto
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs.
82/2005)*

Referente
Geol. A. Pagliero
CORSO KENNEDY, 7 BIS
12100 CUNEO
TEL. 0171321911